

Statuto

“SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA”

Art. 1 – Denominazione - Oggetto e scopi

E' costituita la associazione denominata “Società Italiana di Diritto ed Economia - SIDE” (Italian Society of Law and Economics - ISLE). Essa non ha fini di lucro ed ha per scopo la promozione e lo sviluppo degli studi e della ricerca nel campo dell'analisi economica del diritto e delle istituzioni (a titolo esemplificativo, riconducibili ai temi disciplinari individuati nelle sezioni “H” “K” e “L” del sistema di classificazione del *Journal of Economic Literature*¹).

A tal fine l'associazione si propone:

- a) di favorire fra gli associati relazioni atte a facilitare e a stimolare la ricerca scientifica in Italia, anche attraverso la predisposizione di un sito internet;
- b) di promuovere ricerche, inchieste e pubblicazioni anche periodiche a scopo scientifico;
- c) di preparare e organizzare riunioni e congressi scientifici;
- d) di partecipare con propri rappresentanti alle riunioni scientifiche e ai congressi;
- e) di promuovere gemellaggi con altre associazioni internazionali inerenti ai temi di ricerca costitutivi;
- f) di favorire tutte le iniziative atte a facilitare la ricerca scientifica nell'analisi economica del diritto e delle istituzioni nonché la diffusione dei suoi risultati (ristampa di opere classiche, traduzione di opere straniere, raccolta di materiale bibliografico, istituzione di premi diretti al progresso dell'analisi economica del diritto in Italia, ed altre simili iniziative).

Art. 2 - Sede

La segreteria dell'associazione ha sede nel luogo designato dal Segretario generale

Art. 3 - Rapporti con altre Associazioni ed Enti

L'associazione può istituire rapporti e/o convenzioni con associazioni nazionali, estere, con associazioni internazionali, e/o con enti di ricerca le cui caratteristiche istituzionali assicurino finalità scientifiche analoghe a quelle della Associazione.

Art. 4 - Patrimonio sociale

L'attività della associazione è finanziata dalle quote sociali, da elargizioni effettuate da enti o persone fisiche e da eventuali altre entrate.

Art. 5 - Associati

I membri dell'associazione si dividono in associati ordinari e associati sostenitori.

Sono associati ordinari di diritto tutti i soggetti promotori che hanno partecipato ai lavori preparatori di Bologna e di Milano e che sottoscrivono lo statuto alla data della costituzione dell'associazione o che aderiscono ad esso entro la data del 30 marzo 2005.

Sono associati sostenitori tutti gli enti che sono in grado di contribuire, anche finanziariamente, al perseguimento dei

¹ http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

fini statutarie della associazione. La qualifica di associato sostenitore ha una durata massima triennale e può essere reiterata secondo le procedure prima indicate.

Art. 6 - Condizioni di ammissione per gli associati ordinari

Possono essere ammessi quali associati studiosi ed esperti che abbiano apportato contributi nelle scienze giuridiche e/o economiche riconducibili al campo di studi relativo all'analisi economica del diritto e delle istituzioni di cui all'art.1 o che siano comunque in grado di contribuire agli scopi della associazione sulla base di una apposita valutazione demandata al Consiglio Direttivo.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata da tre associati, che non fanno parte del Consiglio direttivo.

Sulla proposta di ammissione di nuovi associati decide il Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Art. 7 - Esercizio sociale

L'anno associativo e l'esercizio della Associazione decorrono dal 1° luglio al 3° giugno dell'anno successivo.

Art. 8 - Quota sociale

Per essere ammessi alla associazione, è necessario versare la quota di accesso, fissata dall'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti inoltre annualmente al pagamento della quota, che è fissata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota di ciascun anno associativo deve essere pagata entro il 30 settembre

Il mancato rispetto di questo adempimento o il mancato pagamento di quote di anni precedenti comporta la temporanea sospensione dall'esercizio dei diritti associativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 terzo comma.

Gli associati che non hanno pagato entro la data dell'assemblea tutte le quote compresa quella dell'anno associativo in corso non potranno votare in Assemblea.

Gli associati sostenitori sono tenuti a contribuire con una quota diversa che verrà fissata dal Consiglio Direttivo che determina pure le modalità temporali di erogazione.

Art. 9 - Decadenza

Si può decadere da associato per dimissioni o per morosità.

Decadono per morosità gli associati che non abbiano pagato, alla data di chiusura di ciascun bilancio annuale, la quota sociale dell'anno in corso e dei due precedenti anni associativi.

Gli associati decaduti per morosità possono a domanda essere riammessi dal Consiglio Direttivo purché paghino tutte le quote associative arretrate. La data di riammissione nella qualifica di associato sarà stabilita caso per caso dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Organi sociali

Organi della Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;

- 3) il Coordinatore del Consiglio;
- 4) il Segretario Generale;

Art. 11 - Assemblea: Composizione

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati che siano in regola con le quote associative ai sensi dell'art. 8.

Essa è convocata dal Coordinatore del Consiglio almeno una volta all'anno mediante avviso contenente gli argomenti da trattare, con un preavviso di giorni quindici.

Art. 12 - Assemblea: Adempimenti

- a) L'Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria una volta all'anno e in adunanza straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, o sia richiesto da almeno un terzo degli associati ordinari in regola con le quote associative ai sensi dell'art. 8.
- b) L'Assemblea ordinaria approva il bilancio dell'esercizio ultimo chiuso ad essa sottoposto con propria relazione dal Consiglio Direttivo, nonché il conto preventivo dell'esercizio successivo.
- c) Delibera altresì su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e del presente statuto e sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.
- d) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore del Consiglio Direttivo con lettera, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.
- e) Fungerà da Segretario la persona che verrà nominata dall'Assemblea.

Art. 13 - Assemblea: Validità adunanze e deliberazioni

Le adunanze dell'assemblea sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà degli associati ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati ordinari presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Oltre quanto previsto nell'articolo 15, su deliberazione del Consiglio Direttivo, la votazione può essere anche fatta per corrispondenza. I voti per corrispondenza devono pervenire alla Segreteria della associazione in tempo utile per comunicare l'esito della votazione all'assemblea.

Ciascun associato può delegare il proprio voto ad un altro associato. Ciascun associato può essere portatore soltanto di una delega.

Art. 14 - Consiglio Direttivo: Composizione e poteri

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile tra quattro e sette Consiglieri, tra i quali viene eletto dal Consiglio medesimo a maggioranza il Coordinatore

Il Segretario generale partecipa al Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Il Presidente onorario, ove nominato, può partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio delibera a maggioranza su tutti gli argomenti, nell'ambito dell'oggetto della associazione.

Art. 15 - Consiglio Direttivo: Elezione

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti tra gli associati ordinari a scrutinio segreto, dagli associati ordinari. Ciascun associato può esprimere tante preferenze quanti sono i candidati da eleggere.

L'assemblea stabilisce, a maggioranza assoluta dei presenti, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio successivo.

Si intendono eletti i nominativi che avranno conseguito il maggior numero di voti nella graduatoria complessiva. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili ma la loro durata in carica non potrà eccedere i sei anni consecutivi.

Il Consiglio direttivo nomina il Segretario generale

Art. 16. Coordinatore del Consiglio: Rappresentanza legale e compiti

Il Coordinatore del Consiglio espleta tutte le funzioni della associazione.

A tal fine:

- a) presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea degli associati;
- b) vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli associati;
- c) coordina l'attività della associazione ed assume in via di urgenza, con obbligo di sottoporre a ratifica, tutte quelle decisioni che risultino necessarie per il conseguimento dei fini statutari;
- d) ha la firma e la rappresentanza legale della associazione di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di conferire procure.

Art. 17 Segretario generale: Compiti

Il Segretario Generale sovrintende all'espletamento di tutte le funzioni di segreteria della associazione, di concerto con il Coordinatore del Consiglio e in linea con i criteri fissati dal Consiglio Direttivo.

A tal fine:

- a) coordina l'attività di ordinaria amministrazione della associazione, con riferimento ai rapporti sia con gli associati, sia con i collaboratori interni ed esterni e l'attività di segreteria presso la sede dell'associazione;
- b) istruisce le domande di ammissione e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) ha la facoltà di firma per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché per quanto occorre all'ordinaria gestione. Ulteriori poteri di firma, compresa la rappresentanza legale, gli potranno essere delegati dal Coordinatore del Consiglio o dal Consiglio Direttivo;
- d) gestisce il sito internet dell'associazione
- e) sovrintende alla conservazione dei documenti e dell'archivio della associazione
- f) sovrintende alla gestione finanziaria, al rispetto degli adempimenti amministrativo-contabili e su questi temi informa il Coordinatore del Consiglio e relaziona al Consiglio Direttivo che delibera sulle spese della associazione e sui compensi dovuti a terzi per prestazioni effettuate a favore della medesima.

Art. 18

Presidente Onorario

L'Assemblea può eleggere a maggioranza assoluta dei presenti, tra gli studiosi ed esperti di chiara fama, un Presidente onorario, che dura in carica per un triennio, rinnovabile.

Art. 19

Modifiche statutarie

a) Ogni modificazione dello statuto deve essere proposta dal Consiglio Direttivo o, a richiesta, da almeno un terzo degli associati ordinari in regola con le quote associative ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

b) La proposta di modifica é sottoposta all'assemblea nella adunanza ordinaria o in una adunanza straordinaria e risulta approvata se vota a favore la maggioranza assoluta degli associati ordinari in regola con le quote associative ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

Per deliberare lo scioglimento della associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ordinari .

Art. 20 Disposizioni generali e regolamentari

Il Consiglio Direttivo adotta un regolamento relativo ad ogni aspetto non disciplinato dal presente statuto. Il regolamento deve essere sottoposto alla assemblea degli associati per l'approvazione.

Dalla data della costituzione fino all'assemblea del 13 giugno 2005, il coordinamento sarà assicurato da Francesco Denozza, Michele Grillo, Antonio Nicita, .Roberto Pardolesi, Francesco Silva.